

PROTOCOLLO D'INTESA 2025-2028

tra le Amministrazioni Comunali di Garlate, Olginate e Valgrehentino e l'Istituto Comprensivo Statale G. Carducci di Olginate.

Premesso che:

- l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, ha conferito alle istituzioni scolastiche la più ampia autonomia organizzativa e didattica, la quale si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento;
- l'art. 139 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, assegna ai Comuni per le scuole materne, elementari e medie la funzione di esercitare, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, tutte quelle iniziative volte a realizzare interventi integrativi di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute, a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e in orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, a garantire le pari opportunità di istruzione nonché ad attuare interventi perequativi;
- la legge costituzionale n. 3/2001 ha disegnato un nuovo quadro normativo, in particolare per quanto concerne l'autonomia scolastica e l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, che si esprimono, sulla base del principio di sussidiarietà, attraverso forme di rapporto tra le due istituzioni quali l'accordo programmatico, la concertazione e la gestione associata;
- le Amministrazioni Comunali di Garlate, Olginate e Valgrehentino e l'Istituto Comprensivo G. Carducci ritengono opportuno procedere al coordinamento e all'ottimale integrazione delle reciproche azioni, attraverso la stipulazione del presente protocollo d'intesa;
- le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante di ogni istituzione scolastica ed edifici scolastici funzionali, ben conservati e sicuri, contribuiscono notevolmente a qualificare l'offerta formativa;
- la scuola intende sviluppare la sua funzione di centro di raccordo e culturale nel contesto territoriale come esplicitato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C. G. Carducci Olginate 2025-2028;

Vista la Legge n. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e l'assistenza della persona handicappata", e ss. mm. e ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 297/1994 recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni

legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e ss. mm. e ii.;

Vista la Legge n. 23/1996, recante “Norme per l'edilizia scolastica”;

Vista la Legge n. 59/1997, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Vista la Legge n. 285/1997, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.”;

Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 97, n. 59.”;

Visti il D.M. 26 agosto 1992 e il D.M. 10 marzo 1998 e successive modifiche, in materia di normativa di prevenzione dei rischi di incendio;

Visto il d.P.R. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

Visto il d.P.R. n. 233/1998, “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”;

Vista la Legge n. 4/1999, recante “Disposizioni riguardanti il servizio mensa nelle scuole e la vigilanza degli alunni da parte dei docenti”;

Vista la Legge Regionale n. 1/2000, recante “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”;

Visti il D.lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento (UE) 2016/679;

Visto il D.lgs. n. 59/2004, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e del 1° ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della Legge n. 53/2003”;

Visto il D.lgs. n. 76/2005, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere formazione della Regione Lombardia, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera C), della legge n. 53”;

Vista la Legge Regionale n. 19/2007, recante “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

Visto il D.lgs. n. 81/2008, recante “Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici” e successive modifiche;

Visto il d.P.R. n. 89/2009, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la Legge n. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto il D.M. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1 - Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo e ne specificano i presupposti.

Articolo 2 - Soggetti coinvolti e finalità.

I soggetti coinvolti nella presente intesa sono i Comuni di Garlate, Olginate e Valgrehentino e l’Istituto Comprensivo di Olginate.

Tali soggetti si impegnano a:

- perseguire una programmazione organica e funzionale delle attività, garantendo efficienza nella gestione delle risorse;
- ottimizzare le azioni in una logica di semplificazione burocratica e di efficacia, dando rilievo alle risorse economiche ed umane che da entrambe le istituzioni vengono messe a disposizione;
- mettere in risalto le reciprocità di intervento, ribadendo la collaborazione paritetica tra le istituzioni, nel rispetto delle competenze assegnate dalla vigente normativa;
- dare seguito ed evidenza alle frequenti occasioni di collaborazione già esistenti, formalizzandole in modo compiuto ed istituzionale;
- realizzare interventi che abbiano carattere di coerenza e sistematicità, con la costruzione di

proposte che diventano concrete risorse di lavoro.

Articolo 3 - Rapporti economici tra gli Enti e l'Istituto Comprensivo.

Ogni Comune stipula con l'Istituto una convenzione che quantifica gli aspetti economici implicati nel presente accordo. La convenzione è parte integrante del presente protocollo e stabilisce i finanziamenti per l'Istituto a sostegno della progettazione e delle attività di cui agli articoli seguenti. La somma riconosciuta annualmente è determinata in sede di protocollo di intesa e verrà confermata per l'intero triennio. Le somme verranno erogate all'Istituto Comprensivo seguendo le seguenti scadenze:

- acconto pari al 60% entro il 30 novembre;
- il saldo entro il 31 ottobre dell'anno successivo o comunque entro 30 giorni dall'arrivo della rendicontazione da parte dell'Istituto Comprensivo. L'Istituto Comprensivo dovrà rendicontare al Comune le spese effettivamente sostenute entro e non oltre il 30 settembre. Solo a seguito di rendicontazione, il Comune potrà liquidare l'eventuale saldo.

Qualora le somme riversate in acconto dal Comune coprissero interamente le spese rendicontate dall'IC, non si procederà con l'eventuale saldo.

Nel caso in cui le somme erogate in acconto fossero superiori alle spese sostenute dall'IC, la quota in eccedenza sarà trattenuta nell'acconto dell'anno scolastico successivo.

Nell'ulteriore ipotesi in cui le somme versate in acconto siano inferiori a quelle rendicontate dall'I.C., si provvederà al versamento della quota a saldo (sempre nel limite della quota annuale definita dal presente accordo) fino a concorrenza delle spese sostenute dall'I.C. nell'anno scolastico di riferimento.

Tutte le fatture e i mandati di pagamento dovranno essere disponibili per la consultazione da parte delle Amministrazioni Comunali, previo appuntamento concordato con l'Istituto.

Rispetto alla suddivisione degli interventi indicati nella convenzione allegata, i Comuni rimangono disponibili ad una dislocazione differente delle risorse previa richiesta da parte dell'I.C.

Le parti concordano che diverse ed ulteriori esigenze potranno essere condivise da parte dei Comuni solo in presenza di risorse disponibili all'interno del bilancio dell'Ente. Le parti convengono altresì che una diminuzione o un incremento del numero di classi nei singoli plessi può portare alla modifica della convenzione preesistente. La modifica deve essere richiesta da una delle parti entro il 30 giugno dell'ultimo anno a cui si riferisce il triennio.

L'Istituto dovrà far pervenire ogni anno, oltre alla rendicontazione di cui sopra,

- entro il 31 marzo gli iscritti al primo anno dell'anno scolastico successivo;
- entro il 30 giugno gli iscritti/sezioni dell'anno scolastico successivo, ed entro il 20 settembre eventuali variazioni rispetto alla segnalazione precedente;
- entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco e le relative schede riassuntive dei vari progetti approvati.

Le Amministrazioni Comunali si riservano di chiedere ulteriori dati qualora fosse necessario.

Articolo 4 - Aree di intervento.

I Comuni e l'Istituto cooperano e collaborano per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, alla realizzazione di progetti e percorsi didattici, per tutte le scuole, con le seguenti finalità:

1. garantire **l'arricchimento dell'offerta formativa**, attraverso le proposte progettuali della Istituzione scolastica, degli Enti Locali, del Ministero e a valere su Fondo Sociale Europeo;
2. **contrastare la dispersione scolastica**, attraverso interventi tesi a consentire il superamento delle difficoltà di apprendimento, a sviluppare la capacità di integrazione sociale e di collaborazione, a stimolare la motivazione, a dare supporto alle famiglie e ai docenti nel far fronte alle problematiche della fanciullezza, della preadolescenza e dell'adolescenza;
3. realizzare **condizioni di pari opportunità** tra gli alunni frequentanti, contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali garantendo il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo;
4. promuovere la **partecipazione dei genitori**, attraverso momenti collettivi di accoglienza, di incontro e di formazione, sportelli di ascolto;
5. garantire una **continuità educativa** tra il percorso dell'asilo nido, assicurato dai Comuni ai bambini minori di tre anni presenti sul territorio comunale ed il successivo percorso didattico della scuola dell'infanzia ed a seguire;
6. garantire i **servizi scolastici** collaterali all'insegnamento (refezione, trasporto e simili);
7. garantire **spazi idonei** per lo svolgimento dell'attività didattica e delle attività complementari;
8. compartecipare al **funzionamento dell'Istituto**, mediante l'erogazione di appositi fondi, anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
9. promuovere iniziative legate alla **valorizzazione territoriale** ed ambientale locale.

Articolo 5 - Attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 4.

I Comuni finanziano con risorse proprie nei limiti di spesa stabiliti nella convenzione di cui all'art.3 i progetti di ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto. L'Istituto presenta entro il 31 ottobre di ogni anno il dettaglio dei progetti che intende realizzare con i fondi del piano di diritto allo studio nell'anno scolastico. L'Istituto è tenuto a presentare progetti coerenti con le finalità didattiche ed educative del PTOF e con carattere di equità per gli alunni.

Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di proporre e finanziare ulteriori progetti meritevoli di interesse successivamente alla stipula del presente protocollo d'intesa. Tali proposte saranno considerate dagli organi collegiali dell'Istituto.

L'Istituto, per contrastare e contenere situazioni di disagio, segnala a cura del Dirigente Scolastico

le situazioni di alunni in difficoltà tali da ostacolare il perseguimento del successo scolastico e per i quali costruire un progetto integrato di intervento tra scuole e servizi. Le parti si impegnano a concordare incontri periodici relativamente alle situazioni in fase di osservazione per lo scambio di informazioni e la progettazione degli interventi di reciproca competenza.

Nell'ambito delle azioni volte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili, i Comuni attiveranno gli interventi di assistenza educativa, che verranno definiti sulla valutazione congiunta delle richieste pervenute tra le competenti istituzioni ed in accordo con quanto stabilito nelle "Linee guida per l'assistenza educativa scolastica" definite in un più ampio accordo territoriale.

Articolo 6 - Servizi scolastici (Attività di cui al punto 6 dell'art. 4).

I Comuni provvedono alla ricezione ed al controllo delle iscrizioni ai servizi scolastici, comunicando all'Istituto le iscrizioni al servizio refezione scolastica e trasporto.

L'Istituto provvede ogni giorno a comunicare al Comune il numero dei pasti necessari, sia per gli studenti, sia per il personale scolastico. L'Istituto regola l'accesso, la turnazione, la permanenza e il ritorno dai locali adibiti a refezione.

Il Comune, con apposito regolamento, disciplina il funzionamento della Commissione Mensa Comunale e della Consulta Scuola.

Eventuali modifiche degli attuali orari di entrata ed uscita delle scuole dovranno essere concordati tra Istituto e Comune entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente a quello che subirà la modifica dell'orario, in funzione delle esigenze organizzative, didattiche e di sicurezza degli studenti e dell'organizzazione del servizio di trasporto.

Per le scuole primarie e dell'infanzia, l'Istituto garantisce la sorveglianza degli alunni all'arrivo dello scuolabus, in entrata ed in uscita nei casi in cui non vi sia una significativa variazione rispetto agli orari consueti; casi difformi, saranno oggetto di una specifica convenzione.

In occasione di assemblee sindacali del personale scolastico che coinvolgano classi di interi plessi, l'Istituto concorda con i Comuni l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico. Nei casi in cui sono interessate solo alcune classi, il Comune garantisce i trasporti negli orari ordinari.

In occasione di scioperi del personale scolastico che non comportino la chiusura di uno o più plessi, il Comune garantisce, per i plessi che risulteranno aperti, il trasporto scolastico negli orari ordinari.

Articolo 7 - Spazi scolastici (Attività di cui al punto 7 dell'art. 4).

I Comuni mettono a disposizione dell'Istituto i locali destinati ad attività scolastica, garantendo spazi idonei per bambini e ragazzi sulla base della normativa vigente, inclusi gli spazi per lo svolgimento dell'attività motoria.

Tutte le strutture sono prioritariamente destinate alle attività didattiche dell'Istituto.

Al fine di favorire l'apertura delle scuole alla comunità, si conviene di consentire l'utilizzo degli

spazi, delle strutture e delle attrezzature delle singole scuole da parte di enti esterni, come segue:

- negli orari di apertura delle scuole le autorizzazioni verranno rilasciate di Dirigente Scolastico, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio di Istituto;
- negli orari di chiusura delle scuole, le concessioni verranno rilasciate dai Comuni, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio d'Istituto.

L'utilizzo degli spazi da parte del Comitato dei Genitori è autorizzato da parte del Dirigente scolastico. I concessionari sono tenuti a lasciare i locali in perfette condizioni di pulizia e funzionamento.

Il Comune deve provvedere al finanziamento delle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento degli arredi e delle attrezzature necessarie, entro il *budget* prefissato sul bilancio comunale, per tutti gli ordini di scuola.

I Comuni si impegnano a trasmettere copia dell'inventario dei beni in uso ai singoli plessi di proprietà del Comune. L'Istituto si impegna a verificare tale elenco, comunicare i beni durevoli da scaricare dall'inventario.

I Comuni sostengono i costi di funzionamento per i locali di cui sopra dell'Istituto Comprensivo (energia elettrica, gas, telefonia, connessioni).

Le parti condividono la finalità di garantire le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici attraverso una precisa applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza, quelle specifiche antincendio, norme sulle barriere architettoniche e più in particolare quanto de 81/2008 e successive disposizioni.

L'Istituto provvede a segnalare tempestivamente la necessità di interventi di manutenzione necessari a garantire la sicurezza degli studenti ed il buon funzionamento delle attrezzature/strutture.

Il Comune garantisce le manutenzioni necessarie nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione, a seguito segnalazione da parte dell'Istituto, con personale proprio o di imprese esterne appositamente incaricate.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Istituto trasmette ai Comuni le proposte di manutenzione estiva.

Articolo 8 - Funzionamento (Attività di cui al punto 8 dell'art. 4).

I Comuni, oltre al finanziamento delle attività di cui al punto 5, contribuiscono alle spese sostenute dall'Istituto relativamente alle seguenti possibili destinazioni:

- 1) Funzionamento generale e decoro della scuola: spese destinate al funzionamento generale della scuola (materiale di pulizia)
- 2) Didattica: spese destinate al corretto funzionamento didattico dell'Istituto (materiale di facile consumo dedicato alla didattica)
- 3) Visite e viaggi di istruzione: spese destinate allo svolgimento di attività legate a visite e viaggi di

istruzione. Il contributo è finalizzato ad abbattere i costi a carico delle famiglie.

I finanziamenti sono definiti per ogni Comune nella convenzione di cui all'art. 3 del presente protocollo.

Relativamente alle spese telefoniche e di collegamento delle linee informatico/telefoniche dei plessi, l'Istituto dà atto che sono a carico dell'Amministrazione Comunale esclusivamente le spese dipendenti dalle esigenze di servizio e di funzionamento. L'Amministrazione Comunale comunicherà con sollecitudine eventuali consumi anomali. In tale caso l'istituzione scolastica si impegna ad espletare tutto quanto necessario per individuare le cause della disfunzione e prevenirne il ripetersi.

Alle Istituzioni Scolastiche viene riconosciuta la possibilità di installare distributori automatici di bevande calde e fredde, ad uso esclusivo degli adulti.

Articolo 9 - Valorizzazione territoriale (Attività di cui al punto 9 dell'art. 4).

Istituto e Comuni si sono sempre impegnati nella realizzazione di attività a favore del territorio, attraverso azioni sinergiche che hanno coinvolto anche altri attori in attività di durata pluriennale.

Comuni e Istituto intendono capitalizzare le esperienze pregresse di collaborazione in progettazioni condivise a favore degli alunni e delle loro famiglie e si impegnano a condividere e a proporre la partecipazione ad eventuali ulteriori iniziative.

Articolo 10 - Risorse.

L'Istituto si impegna a realizzare i progetti ed i percorsi rispondenti alle finalità di cui all'art. 2:

- direttamente con personale e mezzi propri;
- con personale e risorse messe a disposizione dai Comuni;
- con finanziamenti propri e con il contributo finanziario dei Comuni;
- con finanziamenti messi a disposizione dal MIUR o da altri Enti.

I contributi erogati direttamente all'Istituto da parte dei Comuni, salvo specifiche disposizioni, sono liquidati nei termini stabiliti all'art. 3.

Art. 11 - Durata e scadenza del Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dal 1° settembre 2025 e scadrà il 31 agosto 2028.

Le parti si impegnano ad integrarlo o modificarlo, anche prima della scadenza, qualora particolari esigenze lo renderanno necessario e/o opportuno.

Non essendo ammessa né proroga, né rinnovo tacito, il presente dovrà essere rinnovato mediante la sottoscrizione formale di un nuovo protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il COMUNE DI GARLATE
Per il COMUNE DI OLGINATE
Per il COMUNE DI VALGREGHENTINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO